



COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**



COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
ART. 3 - Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari.....	4
ART. 4 - Determinazione dell'imposta.....	5
ART. 5 - Esenzioni -Riduzioni	5
ART. 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.....	7
ART. 7 - Versamento dell'imposta	8
ART. 8 - Destinazione del gettito	9
ART. 9 - Funzionario responsabile dell'imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale	10
ART. 10 - Sanzioni	10
ART. 11 - Riscossione coattiva.....	11
ART. 12 - Rimborsi e compensazioni.....	11
ART. 13 - Contenzioso	11
ART. 14 – Tavolo Tecnico Consultivo	12
ART. 15 - Disposizioni transitorie e finali e clausole di adeguamento.....	12

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di fissazione delle tariffe, le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento e ogni altro aspetto disciplinato dagli articoli seguenti.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n.23 del 30 novembre 2011 dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, ha istituito l'elenco Regionale delle località turistiche che possono istituire l'imposta di soggiorno, tra le quali rientra il Comune di Orosei.

ART. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 e dal D.L. n.50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con L.n.96 del 21 giugno 2017. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Orosei, per le attività di cui all'art. 8 del presente regolamento;
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art.13 comma 15 del DPR 201/2011;
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Orosei;
4. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo punto 5, ubicate nel territorio del Comune di Orosei, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva
5. Sono considerate “**strutture ricettive**”, ai sensi del presente regolamento, tutte le tipologie ricettive comprese nel Capo II - Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive - della L.R. 16 del 28 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:
 - Albergo
 - Albergo residenziale
 - Condhotel
 - Albergo diffuso

- Villaggio albergo
- Albergo rurali

b) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

- Campeggi
- Villaggi turistici
- Marina Resort
- Aree sosta caravan

c) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

- Case per ferie
- Ostelli della gioventù
- Affittacamere (Domo)
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Bed and Breakfast
- Boat&breakfast
- Turismo rurale
- Agriturismo, Ittiturismo, Pescaturismo, Fattoria didattica e sociale di cui alla LR 11/2015
- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e concesse in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C della L. 431/1998
- Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017.

L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

ART. 3 - Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Orosei, che alloggiano nelle strutture ricettive o che usufruiscono di altra forma di ricettività di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari dell'imposta di soggiorno sono:

- il gestore della struttura ricettiva di cui all'art.2 comma 5;
- Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, co.5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.96/2017 ovvero il rappresentante fiscale di cui all'art.4 co.5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.96/2017;

Gli stessi sono responsabili del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14.03.2001, come modificato dall'art. 180, comma 3 del DL n.34 del 19.05.2020, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

3. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi per il soggiorno, per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

ART. 4 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure d'imposta applicate al precedente esercizio.
3. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, l'imposta è dovuta per i pernottamenti ricadenti nel periodo tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno.
4. Per gli immobili gestiti in forma non imprenditoriale, i privati che gestiscono fino ad un massimo di due immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, possono provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno, in maniera forfettaria per l'intera annualità, entro il termine massimo del 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe, verrà determinato l'importo in misura fissa per ciascun posto letto.

ART. 5 - Esenzioni/Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Orosei;

- b) Coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate nel Comune di Orosei in periodi diversi da quelli compresi tra il 15 aprile e il 15 ottobre;
 - c) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno d'età;
 - d) I portatori di handicap non autosufficienti;
 - e) Gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino ad un massimo di una persona per assistito;
 - f) Gli autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di almeno 25 persone nel numero di n.1 autista e n. 1 accompagnatore per gruppo;
 - g) Gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggiano in strutture ricettive ubicate nel comune di Comune di Orosei;
 - h) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
 - i) In caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.
 - j) Gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Orosei;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere da d) a i) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'ideale dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e lo status che dà luogo all'esenzione. In particolare:
- Per le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) la dichiarazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera f) la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del ruolo ricoperto dal beneficiario ed il numero delle persone accompagnate;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera g) i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio ed il numero dei giorni interessati dall'attività lavorativa;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera h) i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa ed il periodo di lavoro previsto da contratto;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera i) i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo

ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l'evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.

3. L'amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di dichiarazione dei suddetti status.
4. È facoltà degli interessati presentare, in luogo delle suddette autocertificazioni, copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.
5. La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30% nei confronti:
 - a) Gruppi scolastici che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 5;
 - b) Gli sportivi di età inferiore a 16 anni componenti di gruppi sportivi partecipanti a tornei o gare;
 - La riduzione di cui alla lettera a) è subordinata alla presentazione di specifica attestazione da parte del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
 - La riduzione di cui alla lettera b) è subordinata alla presentazione di specifica attestazione della Federazione sportiva di appartenenza;
 - Le riduzioni tariffarie previste dal comma 5 del presente articolo non sono cumulabili.
6. Le esenzioni- riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nelle comunicazioni mensili e nella dichiarazione annuale, previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento,

ART. 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;

- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
- d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
- e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura; per gli immobili gestiti in forma non imprenditoriale, i privati che gestiscono fino ad un massimo di due immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, qualora non optino per quanto previsto dall'art.4 comma 4, possono eseguire versamenti e comunicazioni periodiche cumulative mensili, con specificazione degli immobili di riferimento;
- f) Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune: ;
- g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Orosei, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto o percettore del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

ART. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e, quindi, al successivo versamento al Comune di Orosei ai sensi dell'art. 6.
3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune di Orosei a titolo d'imposta di soggiorno entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

5. Il versamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente e così come pubblicizzate sul sito web istituzionale.
6. Qualora l'importo da riversare sia inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00) è consentito effettuare un versamento cumulativo alla prima-successiva-scadenza utile, al raggiungimento dell'importo minimo previsto. Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo di comunicazione periodica, alle scadenze di cui all'art. 6 comma 2 lett.d.
7. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 4 comma 4, ammessi a pagare l'imposta in misura forfettaria, il termine di versamento è fissato al 30 giugno di ogni anno.

ART. 8 - Destinazione del gettito

1. Il D.lgs. n.23/2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno debba "essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali". Il gettito dell'imposta di soggiorno verrà inserito nelle specifiche poste del bilancio del Comune di Orosei a finanziare interventi nel campo turistico e per le seguenti finalità:
 - Finanziamento di interventi e servizi legati alla presenza turistica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il gettito potrà essere utilizzato per: supportare e assistere il traffico veicolare e pedonale; interventi di prevenzione, soccorso e sicurezza dei turisti; manutenzione, pulizia, sorveglianza e decoro di strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico;
 - Interventi di manutenzione, fruizione, recupero, valorizzazione di beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio;
 - Progettazione e finanziamento di servizi pubblici locali legati al turismo come ad esempio punti di accoglienza ed informazione; sportelli di conciliazione per i visitatori; carta servizi turistici;
 - Progettazione e realizzazione di interventi mirati allo sviluppo di itinerari tematici, circuiti di eccellenza e altre iniziative quali campagne promozionali volte alla promozione dell'offerta turistica del territorio e ad incentivare le presenze durante i periodi di bassa stagione; iniziative culturali e di spettacolo, eventi e manifestazioni;
 - Ristrutturazione e adeguamento delle strutture comunali esistenti destinate alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - Progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.
2. Annualmente, con delibera della Giunta Comunale, è approvata la Relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati dall'imposta. La relazione verrà predisposta sulla scorta delle opere e dei servizi resi disponibili agli utenti.
3. Il Comune di Orosei deve pubblicare sulla home page del sito web istituzionale, nonché sul

portale turistico, la relazione di cui al precedente comma 2.

ART. 9 - Funzionario responsabile dell'imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile pro tempore del Servizio Tributi, deputato, con il supporto del personale degli uffici preposti, ad effettuare tutte le attività necessarie per mettere nelle condizioni i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad assolvere ai propri doveri. Ad essi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere in provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
3. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle comunicazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, in conformità con la normativa di riferimento.
4. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n.296.
5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
6. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Ai fini delle attività accertative gli uffici competenti possono:

- Invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta;
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- Richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

ART. 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse da parte dei gestori delle strutture ricettive, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di omesso, totale o parziale, versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni

- previste dall'art. 16 del D.Lgs. n.472/1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n.471 del 1997.
 4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 c. 2 lett.f), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento al duecento per cento dell'imposta dovuta non versata, con un minimo di euro 500,00.
 5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2 lett. b), da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano gli ospiti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.
 6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
 7. Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge.

ART. 11 - Riscossione coattiva

In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento.

ART. 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, tale eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata, previa istanza da presentare su apposito modulo almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, al fine della preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro 5 anni dal versamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiori ad euro 5,00 (cinque/00).

ART. 13 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs n.546/1992.

ART. 14 -Tavolo Tecnico Consultivo

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive connesse con il settore turistico.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione comunale la quale stabilisce l'operatività dello stesso.


ART. 15 - Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
5. Il presente regolamento entra in vigore il.....

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data/...../.....;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal/...../..... al/...../.....,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno/...../.....

Data/...../.....



Il Responsabile del Servizio

.....